# Scheda sintetica

**Il Giuramento del Sindaco**

Nella prima seduta successiva alle elezioni amministrative, il primo adempimento dei consigli comunali è la convalida degli eletti.

Adempimento obbligatorio a carico dell’organo consiliare che, anche in assenza di reclami, deve verificare la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di tutti i componenti ([articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art41!vig)).

Nella prima seduta, il consiglio comunale può esprimersi esclusivamente sull’esistenza o meno di cause ostative all’esercizio dell’elettorato passivo dei suoi componenti, e non sulla regolarità delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 agosto 1991, n. 1114).

Nella seduta di insediamento ([articolo 50, comma 11, del decreto legislativo 267/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art50!vig)) il sindaco presta giuramento, dinanzi al consiglio comunale.

Il giuramento non è la condizione per l'assunzione delle funzioni, in quanto il sindaco si insedia non appena approvato il verbale dell'Ufficio elettorale preposto alla proclamazione dei risultati (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 2006, n. 4694). A norma del citato [art. 50 comma 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art50!vig), il Sindaco neo-eletto presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, pronunciando a voce chiara e intellegibile la seguente formula: **«GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA».**

.